



Publicato il 21 giugno 2018

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIP. SVILUPPO ECONOMICO E LAVORO

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 23 DI DATA 14 Maggio 2018

OGGETTO:

Modifica della determinazione del dirigente del Dipartimento Sviluppo economico e lavoro n. 16 del 28 marzo 2018 avente ad oggetto: "Autorizzazione all'indizione di una nuova gara da espletarsi mediante procedura negoziata, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 39ter della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. e dagli articoli 13 e 27 del relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10- 40/Leg. e ss.mm. per l'acquisizione dei "Servizi di formazione, tutoraggio, mentoring e gestione percorsi di mobilità all'estero nell'ambito del network transnazionale TLN MOBILITY" secondo quanto contenuto nel programma operativo F.S.E. periodo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento. Per un importo complessivo presunto di euro 210.600,00 (IVA esente). Riapprovazione documenti di gara.

IL DIRIGENTE GENERALE

- vista la propria determinazione n. 16 del 28 marzo 2018 avente ad oggetto: “Autorizzazione all’indizione di una nuova gara da espletarsi mediante procedura negoziata, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 39ter della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. e dagli articoli 13 e 27 del relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e ss.mm. per l’acquisizione dei “Servizi di formazione, tutoraggio, mentoring e gestione percorsi di mobilità all’estero nell’ambito del network transnazionale TLN MOBILITY” secondo quanto contenuto nel programma operativo F.S.E. periodo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento. Per un importo complessivo presunto di euro 210.600,00 (IVA esente);
- viste le note pervenute dall’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti – APAC, Servizio Contratti e centrale acquisti Prot. n. S170/2018/228795 del 18/04/2018 e n. S170/2018/264401 del 07/05/2018, contenenti osservazioni tecniche inerenti le modalità di valutazione delle offerte tecniche che perverranno in relazione alla gara per l’acquisizione dei “Servizi di formazione, tutoraggio, mentoring e gestione percorsi di mobilità all’estero nell’ambito del network transnazionale TLN MOBILITY”, di cui oggetto;
- considerato che tali osservazioni sono state ritenute condivisibili al fine di consentire alla Commissione giudicatrice di meglio valutare le relazioni tecniche e i curriculum vitae pervenuti attribuendo i relativi punteggi di qualità tecnica, e agli stessi operatori economici di comprendere le modalità di valutazione della propria offerta da parte dell’amministrazione provinciale, si rende necessario, come richiesto dalla stessa agenzia APAC, introdurre tali elementi migliorativi nei documenti di gara, in particolare aggiornando il “Capitolato speciale” e le “Modalità di attribuzione dei punteggi di merito tecnico ed economico”;
- valutato necessario correggere quanto indicato al punto 13) del disposto della determinazione 16/2018 nel senso di sostituire l’importo degli oneri aggiuntivi dell’anno 2020, che per errore materiale era stato indicato in 210.000,00 euro anziché 220.000,00 euro;

D E T E R M I N A

- 1) di riapprovare, per le motivazioni espresse in premessa, i documenti di gara “Capitolato Speciale – Parte amministrativa” e “Modalità di attribuzione dei punteggi di merito tecnico ed economico”, inerenti l’indizione di una nuova gara per l’acquisizione dei “Servizi di formazione, tutoraggio, mentoring e gestione percorsi di mobilità all’estero nell’ambito del network transnazionale TLN MOBILITY”, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, introducendo rispettivamente modifiche ed integrazioni all’art. 3 comma 5 del Capitolato e al paragrafo 1) delle Modalità di attribuzione dei punteggi;
- 2) di sostituire, per quanto esposto in premessa, il punto 13) del disposto della propria determinazione n. 16 del 28 marzo 2018 con il seguente:
 - 13) di prenotare la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante a complessivi euro 840.600,00, costituiti da corrispettivo di gara per euro 210.600,00 e oneri aggiuntivi per euro 630.000,00, imputando la stessa sul capitolo 256822 degli esercizi finanziari di seguito indicati:
 - anno 2018: importo complessivo di euro 270.200,00 così suddivisi: euro 70.200,00 corrispettivo di gara ed euro 200.000,00 oneri aggiuntivi;

- anno 2019: importo complessivo di euro 280.200,00 così suddivisi: euro 70.200,00 corrispettivo di gara ed euro 210.000,00 oneri aggiuntivi,
- anno 2020: importo complessivo di euro 290.200,00 così suddivisi: euro 70.200,00 corrispettivo di gara ed euro 220.000,00 oneri aggiuntivi,

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 2 - criteri di valutazione punteggi

002 Allegato 3 - capitolato

IL DIRIGENTE GENERALE
Claudio Moser

**MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
DI MERITO TECNICO ED ECONOMICO**

Oggetto: gara da espletarsi mediante PROCEDURA TELEMATICA, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 39ter della Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. e dagli articoli 13 e 27 del relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, e ss.mm. per l'acquisizione dei **“Servizi di formazione, tutoraggio, mentoring e gestione percorsi di mobilità all'estero nell'ambito del network transnazionale TLN MOBILITY”** secondo quanto contenuto nel programma operativo F.S.E. periodo 2014-2020 della provincia autonoma di Trento.

CUP: C66G17000310009 – CIG: 73943846B5

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e specificatamente:

- 1) offerta tecnica: massimo 80 punti;
- 2) offerta economica: massimo 20 punti.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto a seguito della somma del punteggio dell'offerta tecnica e del punteggio dell'offerta economica.

In caso di parità di punteggio, l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione in seduta pubblica.

Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché la stessa sia ritenuta conveniente o idonea per la Stazione appaltante in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle

prescrizioni degli atti di gara.

L'aggiudicazione avverrà mediante l'applicazione della seguente formula:

$$K_i = OT_i + OE_i$$

dove:

K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente esimo;

OT_i è il punteggio attribuito all'offerta tecnica del concorrente esimo;

OE_i è il punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente esimo.

1) OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica è costituita dai seguenti documenti:

1. Relazione tecnica
2. N° 11 Curricula vitae et studiorum

La **relazione tecnica** dovrà sviluppare nel dettaglio i seguenti elementi:

1. Metodologie e tecniche utilizzate, con particolare riferimento:
 - a) alla metodologia e strumenti previsti;
 - b) alle soluzioni tecniche proposte;
 - c) alle soluzioni organizzative individuate;
 - d) alle modalità di rilevazione ed elaborazione delle informazioni;
 - e) alle modalità di gestione e coordinamento delle diverse tipologie e fasi di attività previste;
 - f) alle metodologie e tecniche di analisi e implementazione previste per i servizi richiesti.
2. Organizzazione e articolazione delle attività e dei prodotti previsti dal programma di lavoro, con particolare riferimento:
 - a) alla tipologia e alle caratteristiche delle attività previste;
 - b) a contenuti e tempistica (cronogramma) delle attività, ivi comprese le iniziative sul campo;
 - c) al contenuto delle relazioni, progress-reports e prodotti relativi all'attuazione dei servizi richiesti.

3. Impegno in termini di giornate e la distribuzione delle attività tra i vari componenti del gruppo di lavoro in rapporto al servizio offerto (vedi tabella art. 3 del Capitolato), con particolare riferimento:
- a) all'impegno previsto per il coordinatore generale e progettisti;
 - b) all'impegno previsto per lo psicologo;
 - c) all'impegno previsto per il formatore di soggetti svantaggiati;
 - d) all'impegno previsto per l'esperto in formazione linguistica e/o comunicazione;
 - e) all'impegno previsto i formatori;
 - f) all'impegno previsto per i mentore;
 - g) all'impegno previsto per l'esperto in rendicontazione e gestione amministrativa;
 - h) all'articolazione e giustificazione dell'organigramma del gruppo di lavoro con definizione e attribuzione delle mansioni/compiti ai componenti.
4. Modalità di utilizzazione delle professionalità nelle attività proposte.

La relazione dovrà essere redatta su massimo 30 facciate formato A4, con massimo 40 righe per facciata. Non saranno oggetto di valutazione le parti dell'offerta eventualmente eccedenti i detti limiti.

I **curricula professionali** richiesti e da allegare devono essere n. 11 (numerosità standard non derogabile).

Qualora il numero dei curricula allegati sia superiore a tale limite, verranno considerati solamente i primi 11 curricula in ordine di elencazione nella Relazione tecnica.

Comporta l'esclusione dell'offerta il mancato possesso delle competenze minime indicate all'art. 3 del Capitolato.

I curricula vitae et studiorum delle risorse umane dovranno essere redatti secondo il formato di cui alla Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004. È necessario che i curricula vitae et studiorum riportino in calce la liberatoria sulla privacy firmata (ad es. "Autorizzo il trattamento

dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003”); in caso contrario dovranno essere regolarizzati in sede di eventuale sottoscrizione del contratto.

Ciascun curriculum potrà essere composto da un massimo di 10 facciate in formato A4.

All’offerta tecnica saranno attribuiti massimo **80 punti**.

La stazione appaltante anche giovandosi dell’ausilio di una Commissione Tecnica, esprime una scelta insindacabile del soggetto la cui offerta tecnica è considerata preferibile, sulla base degli elementi di valutazione (attribuzione dei voti e dei giudizi in relazione a ciascun elemento di valutazione) di seguito riportati:

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PESO PONDERALE	CRITERI DI VALUTAZIONE
A1	Coerenza della proposta tecnica presentata	18	Verrà valutata la corrispondenza e coerenza della proposta tecnica presentata con quanto richiesto dal capitolato di gara
A2	Metodologia e realizzazione operativa	18	Verrà valutata la rispondenza delle soluzioni operative e metodologiche individuate per l'erogazione dei servizi richiesti in riferimento agli obiettivi progettuali
A3	Adeguatezza del modello organizzativo	10	Nella proposta per l'espletamento del servizio verrà valutato il modello organizzativo proposto dettagliato in termini di fasi, operazioni e prodotti
A4	Modalità tecniche e operative di gestione delle attività	10	Nella proposta per l'espletamento del servizio verrà valutata la capacità della medesima di analizzare, realizzare e gestire attività finanziate con Fondi Strutturali o programmi europei

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PESO PONDERALE	CRITERI DI VALUTAZIONE
A5	Risorse professionali impiegate	24	Verrà valutata l'esperienza per ciascuna risorsa messa a disposizione (n. 11) come desumibile dai curricula presentati. Il punteggio attribuito al presente item di valutazione sarà pari alla media aritmetica semplice dei punteggi attribuiti alle qualità professionali e all'esperienza attestata per ciascuna delle 11 risorse proposte. Comporta l'ESCLUSIONE dell'OFFERTA il mancato possesso delle competenze minime indicate all'art. 3 del capitolato.

I punteggio di ciascun elemento di valutazione sarà attribuito attraverso la media dei voti espressi discrezionalmente dai commissari e variabili tra 0 e 1, indicati nella tabella che segue, moltiplicata per il peso ponderale assegnato.

GIUDIZIO	VOTO
non sviluppato	0
qualità gravemente carente	$0 < \text{voto} \leq 0,2$
qualità carente	$0,2 < \text{voto} \leq 0,3$
qualità scarsa	$0,3 < \text{voto} \leq 0,4$
qualità sufficiente mediocre	$0,4 < \text{voto} \leq 0,5$
qualità discreta	$0,5 < \text{voto} \leq \mathbf{0,6}$ (valore soglia)
qualità buona	$0,6 < \text{voto} \leq 0,7$
qualità molto buona	$0,7 < \text{voto} \leq 0,8$
qualità elevata	$0,8 < \text{voto} \leq 0,9$
qualità ottima	$0,9 < \text{voto} \leq 1$

Ai fini dell'attribuzione del punteggio all'elemento di valutazione A5, si sottolinea che

verrà assegnato il punteggio a ciascun curricula richiesto e verrà poi calcolata la media.

I curricula oggetto di valutazione si riferiscono a n. **11** risorse professionali (entità standard) aventi le caratteristiche/professionalità riportate all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto.

Il mancato possesso di uno dei requisiti minimi codificati nel citato art. 3 darà luogo ad esclusione su proposta dalla Commissione tecnica all'Amministrazione. Al curriculum che attesta il possesso dei soli requisiti minimi sarà attribuito il punteggio pari a 0.

Gli elementi di qualità di seguito riportati daranno invece luogo all'attribuzione di 0,2 punti ciascuno, ovviamente cumulabili, fino ad un massimo di 1 punto totale, sempre su proposta della Commissione tecnica.

Elementi di qualità

Per quanto riguarda le figura di “Coordinatore/trice generale e progettista il cui curriculum deve esibire esperienze almeno triennali di supporto e/o coordinamento e/o progettazione di azioni a favore di soggetti svantaggiati” saranno considerati elementi di qualità (cumulabili) i seguenti:

1. 0,2 punti per ogni biennio aggiuntivo (oltre ai tre anni minimi richiesti) di esperienza di supporto e/o coordinamento e/o progettazione di azioni a favore di soggetti svantaggiati;

Per quanto riguarda le figura di “Professionista psicologo, iscritto al relativo albo professionale, esperto da almeno 3 anni in selezione e valutazione di soggetti svantaggiati” saranno considerati elementi di qualità (cumulabili) i seguenti:

1. 0,2 punti per ogni quinquennio aggiuntivo di esperienza di supporto e/o coordinamento e/o progettazione di azioni a favore di soggetti svantaggiati. (oltre ai tre anni minimi richiesti);
2. 0,2 punti per ogni quinquennio di iscrizione all'albo professionale degli psicologi;
3. 0,2 punti per ogni triennio di iscrizione all'albo degli psicoterapeuti psicologi.

Per quanto riguarda le figura di Esperto in formazione di soggetti svantaggiati con esperienza almeno quinquennale” saranno considerati elementi di qualità (cumulabili) i seguenti:

1. 0,2 punti per ogni triennio aggiuntivo di esperienza di formazione di soggetti svantaggiati (oltre ai cinque anni minimi richiesti).

Per quanto riguarda le figura di “Esperto in formazione linguistica e/o comunicazione con esperienza almeno triennale” saranno considerati elementi di qualità (cumulabili) i seguenti:

1. 0,2 punti per ogni triennio aggiuntivo di esperienza di formazione linguistica e/o comunicazione (oltre ai tre anni minimi richiesti);
2. 0,2 punti per ogni biennio di esperienza di formazione linguistica per soggetti svantaggiati.

Per quanto riguarda le figura di “Esperto formatore con adeguata conoscenza della lingua inglese/spagnola/tedesca” saranno considerati elementi di qualità (cumulabili) i seguenti:

1. esperienza almeno decennale con soggetti svantaggiati;
2. esperienza almeno triennale in formazione di gruppi svantaggiati;
3. abilitazioni/certificazioni di idoneità all’insegnamento di soggetti disabili;
4. esperienza almeno triennale nell’attuazione di progetti di mobilità;
5. abilitazione all’insegnamento della lingua di pertinenza;

Per quanto riguarda le figura di “Mentore in possesso di conoscenza della lingua inglese/spagnola/tedesca ad un livello almeno C1 e con tre anni di esperienza di lavoro con soggetti svantaggiati” saranno considerati elementi di qualità (cumulabili) i seguenti:

1. possesso di diploma di laurea in psicologia o equiparati;
2. iscrizione all’albo degli psicologi;
3. esperienza almeno triennale nella conduzione di gruppi di mobilità in tirocinio all’estero;
4. esperienza di lavoro con soggetti svantaggiati superiore ai 10 anni;
5. esperienza specifica di mentore di soggetti fragili almeno triennale.

Per quanto riguarda le figura di “Esperto in rendicontazione e gestione amministrativa di progetti complessi” saranno considerati elementi di qualità (cumulabili) i seguenti:

1. 0,2 punti per ogni triennio di esperienza in rendicontazione e gestione amministrativa di progetti complessi.

Si precisa che verrà applicata la procedura di **riparametrazione**, di modo che al concorrente che otterrà il punteggio maggiore venga attribuito il punteggio massimo previsto riproporzionando a tale valore massimo i punteggi provvisori prima attribuiti ai restanti concorrenti.

Il punteggio tecnico complessivo dovrà superare lo standard minimo di qualità, totalizzando un punteggio minimo di 30 punti, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara. Si precisa che, ai soli fini dell'applicazione della predetta soglia, il punteggio verrà calcolato senza applicare alcuna riparametrazione.

Si procederà alle operazioni di riparametrazione dopo aver escluso i concorrenti che eventualmente non superassero la soglia di sbarramento.

2) OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economia verranno assegnati massimo **20 punti**, il punteggio attribuito si otterrà mediante applicazione della formula:

Punteggio Offerta Economica (OE_i)=C_i x 20

OE_i = è il punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente esimo

C_i = è il coefficiente attribuito al concorrente iesimo

C_i	(per A _i <= A _{soglia})	=	0,85*A_i / A_{soglia}
C_i	(per A _i > A _{soglia})	=	0,85 + (1,00 – 0,85)* [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]

Dove

A_i	=	valore dell'offerta del concorrente iesimo (% di ribasso)
A_{soglia}	=	media aritmetica dei valori delle offerte dei concorrenti (media aritmetica delle % di ribasso)
A_{max}	=	Valore dell'offerta con il maggior ribasso (% di ribasso)

L'individuazione dell'Appaltatore avverrà sulla base della somma aritmetica dei punteggi assegnati per ciascuno degli elementi di cui ai precedenti punti 1) e 2).

**CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI:**

**“Servizi di formazione, tutoraggio, mentoring e gestione percorsi di
mobilità all’estero nell’ambito del network transnazionale TLN MOBILITY”,
SECONDO QUANTO CONTENUTO NEL PROGRAMMA OPERATIVO F.S.E.
PERIODO 2014-2020 DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.**

CUP: C66G17000310009

CIG: 73943846B5

- PARTE AMMINISTRATIVA -

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
- Art. 3 Obblighi a carico dell'Appaltatore
- Art. 4 Obblighi a carico della stazione appaltante
- Art. 5 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
- Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 7 Durata del contratto
- Art. 8 Importo del contratto
- Art. 9 Direttore dell'esecuzione del contratto
- Art. 10 Avvio dell'esecuzione del contratto
- Art. 11 Sospensione dell'esecuzione del contratto
- Art. 12 Modifica del contratto durante il periodo di validità
- Art. 13 Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
- Art. 14 Modalità di rimborso delle spese anticipate dall'Appaltatore
- Art. 15 Controlli sull'esecuzione del contratto
- Art. 16 Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore
- Art. 17 Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 18 Subappalto
- Art. 19 Tutela dei lavoratori
- Art. 20 Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto
- Art. 21 Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto
- Art. 22 Sicurezza
- Art. 23 Elezione di domicilio dell'Appaltatore
- Art. 24 Proprietà dei prodotti
- Art. 25 Trattamento dei dati personali
- Art. 26 Garanzia definitiva
- Art. 27 Obblighi assicurativi
- Art. 28 Penali
- Art. 29 Risoluzione del contratto
- Art. 30 Recesso
- Art. 31 Definizione delle controversie
- Art. 32 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 33 Obblighi in materia di legalità
- Art. 34 Spese contrattuali
- Art. 35 Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
- Art. 36 Disposizioni anticorruzione
- Art. 37 Norma di chiusura

PREMESSA

Il Programma Operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – FSE – della Provincia autonoma di Trento, adottato con Decisione della Commissione Europea n. C(2014)9884 di data 17 dicembre 2014, riserva una specifica e rilevante attenzione all'Obiettivo Tematico 8, il sostegno e la promozione dell'occupazione in generale ed in particolare di quella dei giovani si manifesta infatti come una delle maggiori sfide soprattutto in un periodo di criticità quale quello che stiamo attraversando. Pur presentando condizioni relativamente migliori rispetto alla maggioranza delle altre realtà regionali italiane, la situazione trentina si caratterizza anch'essa per una dinamica di peggioramento negli indicatori del mercato del lavoro iniziando dal 2008, anche se con timidi segnali di ripresa negli ultimi semestri. La forte presenza di giovani disoccupati o inattivi, unita al marcato peggioramento della qualità dell'occupazione delle persone sotto i 30 anni, motiva la necessità quindi di rafforzare significativamente, anche attraverso il FSE, le politiche del lavoro dedicate a questo target di popolazione. Si prevede pertanto di attivare un insieme di misure volte a promuovere le occasioni di contatto con il mercato del lavoro e, al tempo stesso, rafforzare i saperi e le competenze di cui sono portatori i soggetti destinatari delle azioni previste. In questo ambito devono trovare collocazione alcune delle misure e servizi di tipo personalizzato e innovativo. L'attenzione al conseguimento di questo obiettivo va pertanto interpretata in una logica di sostanziale sinergia e complementarietà, e, se del caso, anche estensione, degli interventi che si stanno attuando o che si attueranno con la Garanzia Giovani. In considerazione di ciò si mira all'incremento della platea di partecipanti alle azioni a sostegno dell'occupabilità dei giovani nella finalità di un risultato atteso che consiste nella riduzione della disoccupazione giovanile ed un relativo migliore inserimento occupazionale dei giovani destinatari degli interventi attuati per il conseguimento di questo obiettivo. Questo anche in linea con le strategie dell'Accordo di partenariato italiano, che la Provincia autonoma di Trento intende promuovere per il conseguimento degli obiettivi specifici in cui si articola la priorità d'investimento 8.i): Obiettivo specifico 8.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani - Priorità d'investimento 8i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche

attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale. In tale direzione il Programma elenca anche le possibili azioni "esemplificative", fra le quali, in particolare l'Azione 8.1.1: Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) nonché l'Azione 8.1.6: Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il profiling, l'accompagnamento al lavoro, l'orientamento, il bilancio di competenze e l'inserimento in percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche per i NEET. Più nello specifico poi, con l'Obiettivo specifico 8.1 "Aumentare l'occupazione dei giovani" la Provincia, attivando un'ampia gamma di misure che consentono di incrementare l'occupabilità e l'occupazione della componente giovanile del mercato del lavoro, intende dare da un lato continuità all'azione avviata, a partire da maggio 2014, sul territorio provinciale attraverso la Garanzia Giovani, dall'altro integrare e completare quanto si sta attuando e si attuerà anche nei prossimi anni con questo strumento a favore dei giovani trentini. Le misure previste di politica attiva comprenderanno quindi in particolare la valorizzazione dei tirocini e l'attuazione di interventi volti ad integrare e rafforzare il collegamento tra i momenti dell'istruzione con quelli della formazione e dell'avviamento al lavoro. Per quanto concerne i tirocini, la Provincia intende operare in coerenza con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2780 del 30/12/2013 che recepisce le "Linee-guida in materia di tirocini", adottate dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province autonome in data 24/1/13 e con gli orientamenti proposti dalla Raccomandazione del Consiglio sulla qualità delle attività di tirocinio (COM (2013) 857 4/12/2013). Inoltre, le misure rivolte ai giovani comprenderanno anche l'offerta di percorsi formativi volti a rafforzare e/o adeguare le competenze professionali possedute dai potenziali destinatari alle richieste formulate dal tessuto produttivo locale. Più specificamente, saranno attivate attività formative negli ambiti professionali coerenti con i settori economici in espansione, quali quelli della green economy, delle TIC e dei servizi di assistenza e cura. Un sistema di interventi, dunque, che costituisce la risposta ai fabbisogni locali tenuto conto di quanto già offerto dal territorio per gestire e contrastare la fase contingente di forte e rapida acutizzazione di alcuni problemi connessi all'occupabilità e occupazione dei giovani nell'ambito della succitata Garanzia Giovani attuata a valere sul PON "Iniziativa per

l'Occupazione giovanile". Proprio partendo dall'esperienza in corso della Garanzia, si opererà attraverso un insieme di interventi che riguardano sia la dimensione di sistema che quella dei destinatari. A livello di sistema si prevede fra l'altro di sostenere e promuovere occasioni di dialogo e continuità tra imprese e istituzioni scolastiche e formative anche attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro. Con riguardo invece al livello di servizi diretti all'utenza si assume di:

- capitalizzare caratteristiche e attitudini personali, esperienza formativa e lavorativa dei giovani per guidarli verso un progetto di auto-realizzazione consapevole;
- incentivare e sostenere l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso tirocini;
- sostenere, laddove possibili e di effettivo valore aggiunto, esperienze di mobilità da realizzarsi oltre i confini provinciali, anche per lo sviluppo di competenze specifiche, di base, trasversali o tecnico professionali, soprattutto legate al settore della green economy.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. Le premesse sopra esposte costituiscono parte integrante del presente capitolato.

2. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di accompagnamento ed attuazione di un programma pluriennale (2018-2019-2020) di interventi complessi ed integrati destinati al rafforzamento delle competenze di base (soprattutto digitali), socio-relazionali e tecnico-professionali di giovani o giovani adulti (NEET cioè che non lavorano, non sono in tirocinio o in formazione) domiciliati in provincia di Trento e portatori di "svantaggio". Si considerano "svantaggiati" ai fini del presente capitolato e della gara a cui si riferisce i soggetti NEET ovvero giovani (meno di 29 anni) e giovani adulti (meno di 35 anni compiuti) che hanno i requisiti per rientrare nella classe di profilazione "MOLTO ALTA" di Garanzia per i Giovani, domiciliati in provincia di Trento e con obbligo scolastico e formativo assolto, a prescindere da qualsiasi altro requisito o limite di ordine generale o personale. Il possesso dei requisiti citati può essere dimostrato dai partecipanti anche senza l'attivazione preventiva di una profilatura in Garanzia Giovani o la formale

adesione/iscrizione a tale opportunità.

3. Gli obiettivi del programma di interventi oggetto del presente capitolato sono i seguenti:

- a) intercettare i fabbisogni di riattivazione e di inclusione professionale e sociale dei soggetti che non trovano negli strumenti ordinari di Garanzia Giovani delle risposte adeguate e su misura;
- b) mettere a valore lo strumento della mobilità per sviluppare autonomia, adattabilità, flessibilità e competenza nei giovani e nei giovani adulti;
- c) incoraggiare l'utilizzo dello strumento del tirocinio quale veicolo di apprendimenti contestualizzati di ordine sia personale che professionale;
- d) incoraggiare lo sviluppo nei partecipanti di autostima e consapevolezza delle proprie capacità;
- e) favorire un approccio innovativo e personalizzato allo strumento formativo;
- f) rendere possibile un orientamento mirato e un accompagnamento al lavoro "su misura".

4. Le prestazioni oggetto di gara si configurano come percorsi di formazione, tutoraggio, mentoring e gestione percorsi di mobilità all'estero nell'ambito del network transnazionale "Transnational Mobility Measures for Disadvantaged Youth and Young Adults" ovvero TLN MOBILITY, di cui l'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento è partner. Le finalità dei percorsi di cui trattasi, come condiviso in seno al medesimo network TLN MOBILITY, per il gruppo dei partecipanti "svantaggiati" sono principalmente le seguenti:

1. sviluppare fiducia in sé stessi;
2. promuovere autostima e risolutezza;
3. aiutare a rendere chiari i propri obiettivi e le proprie ambizioni;
4. produrre capacità di adattamento e flessibilità;
5. promuovere la nascita e lo sviluppo di competenze trasversali e tecnico professionali;
6. scoprire l'opportunità di "ricominciare da capo", in uno "spazio libero".

ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione nel territorio della

Provincia autonoma di Trento, nella Repubblica di Germania, nel Regno di Svezia, nella Regione dell'Andalusia (Spagna), ferma restando la possibilità di individuare ulteriori attività, funzionali rispetto al servizio, che richiedano la presenza in sedi diverse.

2. L'appaltatore deve garantire la realizzazione del programma di interventi, che si articola in tre azioni di durata annuale (2018, 2019 e 2020), ciascuna azione prevede le seguenti fasi:

- a) SENSIBILIZZAZIONE;
- b) RECLUTAMENTO E SELEZIONE;
- c) FORMAZIONE (PREPARATORIA);
- d) TIROCINIO ALL'ESTERO;
- e) FOLLOW-UP AL RIENTRO DALL'ESTERO.

3. Ciascuna azione (annuale) deve prevedere l'attivazione e il completamento di mobilità indicativamente per 40 giovani: circa 20 giovani da riservare a due destinazioni in Germania, circa 10 giovani da riservare ad una destinazione in Andalusia e circa 10 giovani da riservare ad una destinazione in Svezia. Qualora le mobilità che vengono attivate in ciascun anno risultino numericamente inferiori alle numerosità sopra definite, sarà ridotto in proporzione anche il corrispettivo concordato. Eventuali mobilità non realizzate in un anno non potranno essere "recuperate" negli anni successivi.

4. Le fasi che compongono ciascuna azione sono tutte cruciali ai fini del successo delle azioni di mobilità: esse devono essere interconnesse ed interdipendenti. In particolare reclutamento e formazione devono essere adeguati rispetto al gruppo target. Per ciascuna delle fasi citate si riportano di seguito obiettivi, durate, contenuti, metodologie e strumenti da adottare per la realizzazione delle stesse:

A) SENSIBILIZZAZIONE

La platea dei potenziali partecipanti alle azioni di cui trattasi deve essere informata e sensibilizzata in ordine alle opportunità che il programma di interventi riserva loro. Per fare questo sarà necessario attivare una serie di interventi, alcuni di disseminazione permanente e alcuni di "lancio" dell'iniziativa. A questo fine risulta indispensabile che si tenga conto delle caratteristiche dell'utenza potenziale, privilegiando quindi canali di comunicazione informali e social media di agevole consultazione da parte dei giovani. Particolarmente apprezzata sarà la messa in campo di informatori esperti di contatto diretto e il coinvolgimento delle comunità e dei suoi "custodi".

Dovrà comunque anche essere studiata la possibilità di avvalersi di testimonial e di reti già presenti e magari attive per altri scopi del tutto diversi. Risulta opportuno che le fasi di sensibilizzazione siano realizzate in stretta sinergia con la Stazione appaltante ed acquisendo di volta in volta l'assenso di questa sui contenuti e le modalità di effettuazione delle stesse. Si ritiene necessario in particolare creare rapporti "forti" con coloro che sono in grado di veicolare messaggi rassicuranti e di incoraggiamento nei confronti di soggetti mediamente scoraggiati o disillusi nonché l'attivazione di altri metodi "mirati", come ad esempio strumenti web-based (e-mail mirate, webinar, social media come Facebook, ecc.) nonché open day. Altrettanto utile sarà il coinvolgimento diretto mediante incontri di persona e testimonianze audio e video. Spesso, chi ha un background di svantaggio non pensa a sé stesso come ad un partecipante "naturale" ai programmi di mobilità: bassi livelli di motivazione, uniti a una scarsa fiducia in sé stessi e a poca autostima sono problemi comuni. Per questo potrebbe accadere che le attività di promozione debbano affrontare la possibilità di scontrarsi con atteggiamenti negativi o rinunciatari. I potenziali partecipanti potrebbero quindi avere bisogno di essere motivati e rimotivati e stimolati a prendere in considerazione le ipotesi loro prospettate. Tutti gli strumenti di sensibilizzazione dovranno essere condivisi con la Stazione appaltante, anche al fine di raccordarli con le campagne promozionali in generale da questa attivate;

B) RECLUTAMENTO E SELEZIONE

Soprattutto per i gruppi svantaggiati o fragilizzati, il reale valore dei tirocini all'estero risiede nell'acquisire competenze personali come la fiducia in sé stessi, autostima, risolutezza e chiarezza rispetto ai propri obiettivi e alle proprie ambizioni-aspettative. Quindi per molti partecipanti l'esito dell'apprendimento più significativo è di natura psicodinamica e deriva dalla soddisfazione di essere riusciti a far fronte alla sfida di un lavoro (ancorché accompagnato) all'estero. Alla luce di questi elementi, i processi di selezione devono essere progettati ed attuati con attenzione. Infatti, da un lato essi devono riuscire a selezionare soggetti che saranno in grado di beneficiare della partecipazione (massimo valore aggiunto); dall'altro, la capacità di taluni partecipanti di trarre profitto dall'esperienza potrebbe manifestarsi solo nella fase preparatoria, quando iniziano a sviluppare prospettive e competenze nuove. È importante quindi che i processi di selezione non escludano i partecipanti considerati banalmente "troppo difficili", perché questo priverebbe

molti potenziali beneficiari di una particolarmente proficua opportunità. Risulta quindi necessario anche in fase di selezione fornire un adeguato supporto ai partecipanti che provengono da un background più difficile e che, più degli altri, hanno esigenze emozionali e psicologiche particolari. Una volta selezionati i partecipanti e i non partecipanti, è essenziale dare a tutti un feedback spiegando loro perché sono stati o non sono stati selezionati; dando ai non selezionati ulteriori possibili opzioni a loro più congeniali. Per ogni candidato si deve prevedere un colloquio di selezione individuale, curato da uno psicologo iscritto all'albo, un formatore e un linguista in modo da verificare le capacità di base (che non dovrebbero costituire requisito di valutazione), attitudini e motivazioni dei candidati. (20/30 minuti ciascuno). A piccoli gruppi (5/6 partecipanti) dovrà essere anche curato un colloquio di gruppo, al fine di verificare le capacità relazionali, sociali e di lavoro in gruppo. (1 ora a gruppo). Dovrà essere evitato l'utilizzo di test psicometrici o psicoattitudinali. La selezione sarà destinata a individuare i soggetti più motivati all'esperienza e coloro che potrebbero trarne il maggior giovamento (valore aggiunto). Durante o dopo la selezione, a tutti i candidati singolarmente sarà garantita una "restituzione" di tipo "costruttivo", destinata cioè a contribuire ad un riflessivo empowerment dei soggetti coinvolti;

c) FORMAZIONE (PREPARATORIA)

Si tratta di una fase dal forte impatto emotivo che dovrà essere curata avendo attenzione alle traiettorie di apprendimento individuale di ciascun partecipante. I gruppi potranno infatti essere composti in maniera del tutto eterogenea, anche per quanto riguarda gli stili e i metodi di apprendimento; stili e metodi da assecondare e valorizzare. Risulta quindi indispensabile che già in questa fase vengano costruiti dei piani di apprendimento personalizzati che si alimentino dei contenuti della fase di preparazione ma che andranno a "maturazione" durante il periodo di tirocinio. Per fare questo in maniera adeguata risulta necessario conoscere e condividere con il partecipante la sua collocazione in tirocinio all'estero. Solo così infatti potranno essere condivisi anche i risultati di apprendimento attesi, in termini di abilità e di competenze da sviluppare. Elemento essenziale per sviluppare adeguatamente e con successo i singoli piani di apprendimento è inoltre quello di spiegare e condividere con i partecipanti come il loro processo di apprendimento complessivo si innesterà e andrà a mettere a valore le abilità e le conoscenze già possedute. La formazione preparatoria dovrà avere una durata pari ad almeno 60 ore pro-

capite da sviluppare nell'arco di almeno due settimane. I contenuti specifici della formazione potranno essere diversi da gruppo a gruppo, da sottogruppo a sottogruppo, da individuo a individuo. Ciò che è richiesto è che:

- si impostino metodi che siano positivi e costruttivi;
- che si leghino le abilità e competenze da fornire con gli obiettivi della mobilità;
- che i traguardi da conseguire siano noti, condivisi e verificabili anche da parte dei partecipanti;
- che le mete da conseguire non siano eccessive, procurando scoraggiamento ed abbandono;
- che i processi di apprendimento siano accompagnati da interventi di incoraggiamento e coaching;
- che si valorizzino i potenziali dei singoli;
- che le competenze siano fornite con contenuto cognitivo e metodi non accademici;
- che si abbia attenzione a coloro che soffrono di problemi di salute;
- che si implementino le competenze linguistico – comunicative;
- che si approcci la tematica e le conseguenze dell'interculturalismo.

Sarà cura dell'aggiudicatario, sulla base delle informazioni/valutazioni raccolte durante la fase di selezione, successivamente integrate in ragione del percorso formativo svolto, costruire uno specifico dossier individuale di ogni singolo partecipante, da trasmettere al partner estero ospitante. Tale dossier dovrà contenere informazioni specifiche riguardo al profilo ed ai dati più significativi del partecipante, al percorso di studi effettuato, sulle sue attitudini e propensioni, alle sue competenze e alle cause principali delle sue difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro. Tale dossier dovrà altresì avere funzione di "riferimento" per l'individuazione di un "piano di sviluppo personale", condiviso con il partecipante, in grado di esplicitare gli obiettivi di apprendimento perseguiti con il tirocinio all'estero;

D) TIROCINIO ALL'ESTERO

Si tratta del momento più importante di tutto il percorso. I gruppi in mobilità dovranno avere una numerosità standard pari a 8-10 unità (allievi) per destinazione. L'Appaltatore dovrà sviluppare i tirocini previsti valorizzando l'intesa con i partner esteri individuati attraverso i partner Istituzionali della Provincia autonoma di Trento (Ministero tedesco, Ministero Svedese, Ministero regionale andaluso) e che dispongono delle competenze testate dai partner

territorialmente competenti della rete TLN (pubbliche Amministrazioni centrali o regionali). Non è richiesto quindi che i partecipanti alla gara abbiano già individuato i partner transnazionali presso i quali attivare le mobilità progettuali. Sarà infatti il partner straniero ad individuare le sedi di tirocinio e ad accompagnare i processi di inserimento, apprendimento e valutazione on the job dei singoli partecipanti. La responsabilità dell'appaltatore non viene comunque meno: dovrà garantire che per ciascun gruppo di giovani in mobilità sia assicurata la presenza continuativa (24 ore su 24) di una figura di mentore inviato dall'Italia o individuato in loco (professionista che ha avuto modo di conoscere il gruppo ed i singoli durante la fase di preparazione). Il mentore dovrà essere una figura dotata di esperienza nel campo della formazione. Sarà valorizzata l'esperienza di questa figura in termini di esperienza in accompagnamento di gruppi di mobilità all'estero. Il mentore dovrà garantire/supportare:

- il raggiungimento dei risultati di apprendimento codificati per ciascun partecipante (apprendimenti adeguati non solo di natura professionale);
- risoluzione di conflitti intra ed extra gruppo;
- risoluzione di problemi di vario tipo incontrati dai partecipanti;
- rimotivazione e supporto agli allievi;

attraverso un contatto permanente con i partecipanti, anche *face to face*, la sua presenza periodica in azienda, la sua presenza periodica o al bisogno presso le residenze dei partecipanti, un opportuno raccordo con i tutor degli enti stranieri e delle aziende ospitanti, ecc. Durante i momenti di presenza all'estero il mentore del gruppo si farà carico di proporre anche delle attività di promozione della socialità e delle conoscenze culturali. I tirocini all'estero dovranno avere una durata standard di 6 settimane di durata standard pari a 30 ore ciascuna. Sarà compito del mentore verificare che le aziende ospitanti siano individuate in ragione delle opportunità concrete che possono offrire ai partecipanti ospiti e che rappresentino degli effettivi contesti "arricchenti". E' importante che il clima interno all'azienda sia conservato attivo e stimolante evitando sia compiti esclusivamente ripetitivi sia mansioni eccessivamente sfidanti (e di conseguenza potenzialmente demotivanti). Ogni azienda individuerà un tutor interno del tirocinio. La residenzialità dei partecipanti dovrà essere prossima al luogo di tirocinio. L'ospitalità dovrà garantire adeguato comfort e salubrità degli ambienti e degli alimenti. Sarà cura del mentore vigilare affinché tali requisiti siano conservati per tutta la durata del tirocinio;

E) FOLLOW-UP AL RIENTRO DALL'ESTERO

È una fase “essenziale” per garantire un adeguato successo all’intero percorso. Dovrà avere la durata di 3 giorni e sarà destinata a consentire una adeguata riflessione sull’esperienza maturata sia in termini di acquisizioni professionali che sociali e culturali. Un ruolo chiave in questa fase sarà svolto da un esperto di orientamento e di supporto/incoraggiamento. Oltre che per l’attuazione delle azioni di verifica/valutazione e orientamento, il follow-up sarà anche destinato a favorire un opportuno incontro fra i partecipanti al programma e le potenziali realtà interessate al loro inserimento lavorativo. Per questo risulta indispensabile che l’Appaltatore attivi una relazione stabile con le imprese del territorio rappresentando loro le opportunità che accompagnano l’assunzione di un partecipante al percorso descritto. Qualora richiesto da uno o più partner della rete TLN MOBILITY, l’Appaltatore dovrà adoperarsi per consentire l’attivazione di tirocini in provincia di Trento da parte di giovani provenienti dai territori di tali partner. L’attuazione di tali azioni non è ricompresa nel presente capitolato e costituirà oggetto di accordi distinti, da formalizzare con i singoli partner interessati.

ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L’Appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione dei servizi di cui al presente capitolato, deve, in generale, usare la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni e dalle caratteristiche del target cui sono rivolti, anche in ragione delle prescrizioni del contratto e del presente capitolato.

2. La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione dei servizi.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi.

4. In particolare, l’Appaltatore, nello svolgimento dei servizi dovrà:

- partecipare alle riunioni di coordinamento delle attività presso la Stazione appaltante;
- utilizzare tutti i gli applicativi e/o dispositivi informatici secondo le norme di

gestione e manutenzione del sistema informatico della Stazione appaltante, sottostando alle indicazioni che verranno fornite in sede di realizzazione dalla committenza;

- redigere bimestralmente una relazione sull'attività svolta, con elencazione delle varie fasi attivate, queste relazioni costituiscono la base per gli stati d'avanzamento bimestrali di cui al successivo art. 13;
- eseguire le ulteriori prestazioni che dovessero essere affidate nel corso dell'esecuzione del presente contratto alle medesime condizioni stabilite nell'offerta secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.P. 2/16;
- garantire risorse umane adeguate, in termini quantitativi e qualitativi, in possesso di competenze rispondenti alle caratteristiche delle diverse funzioni richieste.

5. L'Appaltatore è tenuto a servirsi di personale qualificato, in particolare sarà richiesta la disponibilità di un numero di risorse professionali per **Figura Professionale** che saranno poi impegnate sulle varie attività. Nello specifico si richiede di mettere a disposizione complessivamente **11** risorse professionali (entità standard), suddivise per funzione per un totale di 520 giornate/uomo per 36 mesi di attività, come riportato nella seguente tabella. Le giornate/uomo si intendono mediamente di 8 ore ciascuna.

Num.	FIGURA PROFESSIONALE
1	Coordinatore/trice generale e progettista il cui curriculum deve esibire esperienze almeno triennali di supporto e/o coordinamento e/o progettazione di azioni a favore di soggetti svantaggiati.
1	Professionista psicologo, iscritto al relativo albo professionale, esperto da almeno 3 anni in selezione e valutazione di soggetti svantaggiati.
1	Esperto in formazione di soggetti svantaggiati con esperienza almeno quinquennale.
1	Esperto in formazione linguistica e/o comunicazione con esperienza almeno triennale.
1	Esperto formatore con adeguata conoscenza della lingua inglese (almeno C1)
1	Esperto formatore con adeguata conoscenza della lingua spagnola (almeno C1)
1	Esperto formatore con adeguata conoscenza della lingua tedesca (almeno C1)
1	Mentore in possesso di conoscenza della lingua inglese ad un livello

	almeno C1 e con tre anni di esperienza di lavoro con soggetti svantaggiati.
1	Mentore in possesso della conoscenza della lingua spagnola ad un livello almeno C1 e con tre anni di esperienza di lavoro con soggetti svantaggiati.
1	Mentore in possesso di conoscenza della lingua tedesca ad un livello almeno B2 e con tre anni di esperienza di lavoro con soggetti svantaggiati.
1	Esperto in rendicontazione e gestione amministrativa di progetti complessi.

Per **esperto formatore** si intende un soggetto che abbia avuto una qualche esperienza, anche minima ed anche singola nel ruolo di formatore ovvero di soggetto a cui è riconosciuta la responsabilità o la corresponsabilità nell'attuazione di processi di apprendimenti a favore o da parte di soggetti diversi dal medesimo soggetto responsabile (escluso quindi l'autoapprendimento). Non sono definite delle durate minime nè dei periodi vincolati nei quali riconoscere ed evidenziare tale esperienza.

Per **esperto in rendicontazione e gestione amministrativa di progetti complessi** si intende un soggetto che abbia avuto una qualche esperienza, anche minima ed anche singola nel ruolo di rendicontatore e gestore di processi amministrativi ovvero di soggetto a cui è riconosciuta la responsabilità o la corresponsabilità nell'attuazione di processi di rendicontazione (messa a punto ordinata di riepiloghi documentati di spese sostenute) nei confronti di committenti enti pubblici o privati e di gestione di processi amministrativi degli stessi o di progetti diversi (gestione della contabilità, degli adempimenti amministrativi, organizzativi e attuativi, ecc.). Tale esperienza deve riferirsi a progetti "complessi" e cioè di progetti che prevedevano l'adozione di una pluralità di strumenti di intervento diversi (almeno due).

Per ciascun anno di attuazione progettuale (e quindi per ciascuna azione) è previsto che vengano rese le seguenti prestazioni:

- attività di selezione per individuare 40 partecipanti;
- 240 ore di docenza, per 4 gruppi di allievi in formazione;
- 1.000 ore di tutorship e mentoring per complessivi 4 gruppi di tirocinio all'estero;
- 32 ore di coordinamento;
- 32 ore di gestione amministrativa;

- 32 ore di progettazione operativa.

6. Tutte le attività che faranno riferimento alle funzioni appaltate dovranno essere realizzate entro i termini di volta in volta per iscritto concordati con – e/o indicati dall'Amministrazione nel rispetto dei vincoli descritti nel precedente articolo 2 del presente Capitolato Tecnico - Amministrativo d'Appalto.

7. L'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti pena la risoluzione, da parte della stazione appaltante dello stesso Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della stazione appaltante, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.

9. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. Rimangono a carico della Stazione appaltante gli oneri di assicurazione dei partecipanti (giovani) sia per rischi connessi a infortuni che per RC.

10. L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

11. L'Appaltatore dovrà predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio richiesti, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza.

12. L'Appaltatore si obbliga a comunicare preventivamente alla stazione appaltante eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro coinvolto nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente tali variazioni

ed i nominativi delle nuove risorse professionali individuate. Le variazioni sono autorizzate dalla stazione appaltante sulla base dei curricula vitae et studiorum trasmessi a tal fine dall'Appaltatore. I nuovi componenti del gruppo di lavoro devono possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dalle corrispondenti figure professionali indicate in sede di offerta tecnica.

13. L'Appaltatore avrà accesso ai locali ed alla documentazione della stazione appaltante solo dietro autorizzazione della stessa.

14. I professionisti impiegati dall'Appaltatore sono tenuti ad osservare un contegno adeguato al rispetto delle attività lavorative che vi si svolgono.

15. Su istanza della stazione appaltante, laddove i suddetti professionisti non adottino il comportamento ritenuto funzionale al servizio oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà provvedere di conseguenza, eventualmente allontanando e sostituendo le persone non ritenute idonee della stazione appaltante allo svolgimento dei compiti - con altro personale con requisiti di valore analogo o maggiore rispetto a quello sostituito.

16. Nel caso in cui l'Appaltatore sia Raggruppamento Temporaneo di Imprese o sia Consorzio, la stazione appaltante in ogni momento potrà richiedere all'Appaltatore stesso la verifica del rispetto di quanto dichiarato in sede di Gara circa le parti del servizio da eseguirsi da parte di ogni singola Impresa. Nel caso in cui la stazione appaltante accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente eseguito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o dal Consorzio, la stazione appaltante potrà esigere il pronto ripristino degli impegni assunti in sede di Gara, salva l'applicazione della penale di cui al successivo art. 28.

17. L'Appaltatore deve espletare il servizio con organizzazione autonoma, impiegando personale soltanto da esso dipendente, e/o propri soci, e/o collaboratori pena la risoluzione del contratto.

18. Conformemente a quanto previsto dall'Art. 18 lettera U) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il personale occupato dall'Appaltatore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori saranno tenuti ad esporre sempre detta tessera di riconoscimento.

19. L'espletamento del servizio dovrà prevedere il raccordo periodico e sistematico dell'aggiudicatario con i referenti della stazione appaltante responsabili dell'attuazione e rendicontazione delle attività di cui trattasi.

20. Per garantire i servizi di sussistenza (vitto e alloggio) nonché di trasporto per e dall'estero e di trasporto a livello locale (dall'abitazione alla sede del tirocinio o alla sede del partner ospitante), l'Appaltatore sarà chiamato ad ANTICIPARE degli oneri, nel rispetto degli standard di costo stabiliti per il programma ERASMUS+ VET; oneri che costituiranno oggetto di RIFUSIONE a piè di lista da parte della stazione appaltante, secondo le modalità indicate al successivo art. 14 e non costituiscono ovviamente corrispettivo. I valori standard di tali costi sono richiamati nell'allegato 1 al presente capitolato.

21. I tempi e la scansione dei pagamenti di cui trattasi (rimborsi) possono essere individuati dall'Appaltatore, d'intesa con i fornitori, del tutto liberamente.

22. Nel momento in cui le spese di cui al precedente comma 18) sono state effettivamente sostenute e i relativi servizi effettivamente resi (anche pro quota), l'Appaltatore può chiederne il rimborso alla stazione appaltante, previa emissione di titolo di rimborso regolare dal punto di vista fiscale e di attestazione di regolare esecuzione.

ART. 4 OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. La stazione appaltante provvede a:

- coordinare le azioni dell'Appaltatore dei servizi di cui al presente capitolato con le altre azioni attuate dalla Provincia autonoma di Trento a sostegno dell'occupabilità e dell'occupazione dei soggetti giovani e dei giovani adulti svantaggiati;
- svolgere adeguate azioni di monitoraggio sui traguardi, le acquisizioni e i risultati delle operazioni attuate, nella salvaguardia anche dei principi e della lettera di EQVET – sistema di qualità della mobilità in Europa;
- effettuare la valutazione dei risultati ottenuti e degli impatti di sistema conseguiti.

2. La stazione appaltante provvede direttamente al sostenimento delle indennità di tirocinio degli allievi che abbiano partecipato positivamente e con costanza alle fasi progettuali, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'allegato 1 al presente capitolato e degli oneri di assicurazione dei medesimi allievi sia per rischi connessi a infortuni che per responsabilità civile (sia per le fasi di formazione che per le altre fasi).

ART. 5 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;
- c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 59 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- h) le norme del codice civile.

2. La normativa di settore di riferimento per il contratto è la seguente:

- a) il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con Decisione del 17 dicembre 2014 n. C(2014)9884;
- b) il Regolamento (UE) 1304/2013 – Regolamento sul Fondo sociale europeo;
- c) il Regolamento (UE) 1303/2013 – Regolamento generale sui Fondi strutturali 2014-2020;
- d) il Regolamento (UE) 821/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (ue) n. 1303/2013;
- e) il Piano di attuazione italiano di Garanzia Giovani;
- f) il Piano di attuazione provinciale di Garanzia Giovani;
- g) la Legge provinciale sull'Europa – legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2;
- h) il Regolamento d'esecuzione dell'art. 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 per l'attuazione dei PO 2014-2020 FSE e FESR;
- i) la Metodologia e i criteri di selezione delle operazioni a cofinanziamento FSE 2014-2020;
- l) i Criteri e le modalità per l'attuazione del Programma operativo FSE 2014-2020 – deliberazione della Giunta provinciale di Trento 30 agosto 2016, n. 1462;
- m) i Criteri e le modalità per l'attuazione del Programma operativo FSE 2014-2010 – deliberazione della Giunta provinciale 6 ottobre 2015, n. 1690;
- n) il Regolamento (UE) 1288/2013 che definisce il programma ERASMUS + 2014/2020;
- o) la Guida europea al programma Erasmus +;
- p) la Guida nazionale ad Erasmus +;
- q) la deliberazione della Giunta provinciale n. 1128 di data 21 luglio 2017 avente per oggetto “Network TLN – Transnational Mobility Measures for Disadvantaged Youth and Young Adults” – Conferma adesione e approvazione del quadro delle azioni da attuare a cura della Provincia autonoma di Trento con il concorso finanziario del Fondo sociale europeo”;

r) il “Manual of Guidance” per l’attuazione di misure di mobilità transnazionale FSE a favore di giovani svantaggiati e giovani adulti condiviso dal network di cui al punto precedente.

3. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

4. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

- a.1) il capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa);
- a.2) l’offerta tecnica dell’Appaltatore;
- a.3) l’offerta economica dell’Appaltatore.

2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO

1. Il Servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data del verbale di consegna del servizio, e ha durata pari a 36 mesi (trentasei).

2. Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformità a

quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

ART. 8 IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente Capitolato Speciale – Parte Amministrativa, si intende offerto dall'Appaltatore, in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. I costi riferiti alla sicurezza, anche ai sensi di quanto disposto dal comma 3bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 che esclude la necessità della redazione di un DUVRI in ragione della natura dei servizi oggetto delle prestazioni, sono stimati pari a Euro 0,00 (zero).

3. Per l'attuazione delle operazioni di cui al presente capitolato la Stazione appaltante prevede l'erogazione di corrispettivi per un importo complessivo massimo, indicativamente determinato quale base di gara, pari a 210.600,00 Euro (IVA esente), per l'intera durata del progetto.

ART. 9 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di Responsabile Unico del Procedimento.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 10 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite

dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

ART. 11 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 12 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

1. Per la disciplina delle modifiche introdotte dalla stazione appaltante si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ART. 13 MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore a stato d'avanzamento ogni bimestre, fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore, complessivamente fino all'85% del finanziamento complessivo previsto per ciascun anno.

2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte

dell'Appaltatore.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 2. Il mancato rispetto di tali condizioni sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

9. Il saldo, pari al 15% del finanziamento complessivo annuo, verrà erogato al termine di tutte le attività dell'anno di riferimento sulla base di una relazione finale che dia conto del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e delle giornate uomo effettivamente

utilizzate. La stazione appaltante procede allo svincolo della garanzia prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale effettuata a seguito dell'ultimo anno di esecuzione contrattuale.

ART. 14 MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE DALL'APPALTATORE

1. I rimborsi delle spese sostenute relative ai costi di viaggio, vitto e alloggio (anticipati dall'Appaltatore), verranno rimborsati entro 30 giorni dalla presentazione dei relativi consuntivi di spesa e previa verifica da parte della stazione appaltante della regolarità, ammissibilità ed avvenuta quietanza dei giustificativi prodotti. La medesima impartirà specifiche indicazioni relativamente a dette spese quali le modalità di assunzione, le fattispecie riconoscibili e i limiti ammissibili, nonché le modalità di rendicontazione.

ART. 15 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

4. La stazione appaltante, al fine di rimborsare a costi reali le spese relative ai costi di viaggio, vitto e alloggio, anticipati dall'Appaltatore verificherà i rendiconti da questo prodotti. Qualora emergesse una non conformità rispetto alle indicazioni impartite al precedente articolo 14 procederà con la riduzione di

tali rimborsi in relazione alle non conformità rilevate.

ART. 16 FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, e precisato che per l'ente Provincia autonoma di Trento, ai sensi della circolare prot. n. 50490-D317 dell'8 marzo 2010, la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione della modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione da parte del raggruppamento sospende il pagamento dei corrispettivi, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal

combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

ART. 18 SUBAPPALTO

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

2. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a

pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'Appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 13.

4. L'elenco prodotto dall'Appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le operazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'Appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L'Appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

ART. 19 TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di

tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. L'Appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

ART. 20 CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

ART. 21 IMPOSIZIONE DI MANODOPERA IN CASO DI CAMBIO APPALTO

1. L'Appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

ART. 22 SICUREZZA

1. L'Appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

3. L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

ART. 23 ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio della Provincia autonoma di Trento, dove elegge il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

ART. 24 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L'Appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione

nel modo e nel tempo.

ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.

2. L'Appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

4. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

5. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
- b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e

- informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
- c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;
 - d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per la Stazione appaltante;
 - e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
 - f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dalla Stazione appaltante con deliberazione della Giunta provinciale n. 1081/2013 e s.m. per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;
 - g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
 - h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;
 - i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
 - l) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli

interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;

- m) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la Stazione appaltante;
- n) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
- o) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
- p) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
- q) adempiere agli obblighi contenuti nel “Disciplinare della Provincia autonoma di Trento in tema di Amministratori di sistema”, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2081 del 24 novembre 2016;
- r) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguarda, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.

6. La nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

7. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

ART. 26 GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:

- a) la garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione (per gli appalti sotto soglia comunitaria);
- c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante;

- f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento;
- g) eventuale clausola di inopponibilità di cui al periodo successivo.

Non saranno accettate condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare le garanzie o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, fatta salva la contemporanea presenza di una clausola di inopponibilità alla medesima Amministrazione appaltante.

6. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile continuare ad utilizzare lo Schema Tipo 1.2 e relativa Scheda Tecnica, approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, debitamente adeguato alla normativa vigente. A tal fine la Scheda Tecnica dovrà essere accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole di cui alle lettere a), b), d), f) e g) sopra elencate.

ART. 27 OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

ART. 28 PENALI

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante un'eventuale proroga, verrà applicata la penale di Euro 0,5 per mille dell'importo contrattualmente dovuto

per ogni giorno di ritardo.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate all'art. 2 si applicherà una penale massima di Euro 20.000,00.

3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 26 del presente capitolato.

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 17 del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed

- assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 15, comma 3, del presente capitolato;
 - g) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - h) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

ART. 30 RECESSO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 31 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 32 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

2. L'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

- I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (...).”.

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Appaltatore

deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. 73943846B5ed il codice unico progetto (CUP) n. C66G17000310009.

ART. 33 OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (max 15 giorni) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 34 SPESE CONTRATTUALI

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 35 INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all'Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 36 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 37 NORMA DI CHIUSURA

1. L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

ALLEGATO 1

COSTI UNITARI STANDARD PREVISTI PER I PARTECIPANTI AI TIROCINI ALL'ESTERO (da sostenere da parte dell'Appaltatore e rimborsati dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 14 del capitolato Speciale)

VIAGGI

Viene riconosciuto il costo connesso alla copertura delle spese di viaggio di andata e ritorno dal paese di origine al paese sede di tirocinio, viene calcolato sulla base di costi unitari per fasce di distanza (vedi la tabella sottostante). La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quello di ritorno.

CALCOLATORE DI DISTANZA

Per il calcolo esatto dei costi riconoscibili, le distanze devono essere calcolate utilizzando il "[Calcolatore di distanza](#)", strumento online messo a disposizione dalla Commissione europea che permette di misurare la distanza dal paese di partenza a quello di destinazione per il programma ERASMUS + - VET.

Per distanze di viaggio comprese tra 10-99 Km: 20,00 € a partecipante.

Per distanze di viaggio comprese tra 100-499 Km: 180,00 € a partecipante.

Per distanze di viaggio comprese tra 500-1999 Km: 275,00 € a partecipante.

Per distanze di viaggio comprese tra 2000-2999 Km: 360,00 € a partecipante.

Per distanze di viaggio comprese tra 3000-3999 Km: 530,00 € a partecipante.

Per distanze di viaggio comprese tra 4000-7999 Km: 820,00 € a partecipante.

Per distanze di viaggio comprese tra da 8000 km in avanti: 1.300,00 € a partecipante.

SUPPORTO AI PARTECIPANTI (vitto, alloggio e trasporti locali)

Vengono riconosciuti i costi connessi alla sussistenza dei partecipanti durante il periodo di permanenza all'estero, in specifico vitto, alloggio e trasporti locali. Si riporta di seguito l'importo massimo ammesso a seconda del Paese di destinazione.

Germania: 2.822,40 € a partecipante per l'intera durata del tirocinio;

Spagna: 2.822,40 € a partecipante per l'intera durata del tirocinio;

Svezia: 3.494,40 € a partecipante per l'intera durata del tirocinio.

SUPPORTO ORGANIZZATIVO (a favore dei Soggetti ospitanti partner)

Include tutti i costi connessi all'implementazione delle attività di mobilità all'estero, tra cui:

- preparazione pedagogica, interculturale;
- monitoraggio e supporto ai partecipanti durante la mobilità;
- validazione dei learning outcomes.

Vengono riconosciuti costi pari a 350,00 € per partecipante.

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE AL TIROCINIO E COSTI DI ASSICURAZIONE DEI PARTECIPANTI (sostenuti direttamente dalla stazione appaltante)

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE AL TIROCINIO

L'importo dell'indennità di partecipazione al tirocinio ammonta a 100,00 € lordi per ogni settimana di tirocinio (art. 10 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2780 del 30/12/2013), purché la partecipazione da parte dell'allievo sia superiore al 70% della durata complessiva e lo stesso raggiunga un traguardo positivo.

L'indennità corrisposta al tirocinante va considerata, ai fini fiscali, quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all'art. 50, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 912.

ASSICURAZIONE DEI PARTECIPANTI

La stazione appaltante provvederà alla stipula di polizza assicurativa RCT e Infortuni nel rispetto dei massimali fissati nel documento "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020" approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1462 del 30/08/2016 per l'attuazione di interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo.